



TRIBUNALE DI PATTI

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,

All'udienza del 17.03.2021, tenutasi secondo le forme della trattazione scritta, ha pronunciato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. 3356/2018 R.G. e vertente

TRA

OMISSIS

elettivamente domiciliata in Via Sardegna, n 1 Complesso Agorà di Sant'Agata di Militello (ME), nello studio dell' Avv. Massimiliano FABIO del Foro di Patti, codice fiscale **OMISSIS**, con domicilio digitale presso la pec massimilianofabio@pec.giuffre.it, fax 0941 701160, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di delega allegata in calce al presente atto,.

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Messina (C.F.: 80005000833), in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dalla Dr.ssa Alessandra Meliadò (C.F. **OMISSIS**), funzionario in servizio presso lo stesso ufficio territoriale, legalmente domiciliata per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs 3 febbraio 1993, n°29, come introdotto dall'art. 7 D.Lgs n°80 del 31 marzo 1998, presso la sede del predetto Ambito Territoriale di Messina, sita in Messina, Via San Paolo. 361 ex IAI, pec: uspme@postacert.istruzionee.it;

RESISTENTE



OGGETTO: trasferimento del lavoratore.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato **OMISSIS** conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella persona del Ministro pro tempore, premettendo:

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Tutto ciò premesso, deduceva, pertanto, l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione convenuta nell'ambito delle operazioni di mobilità e nella definizione di assegnazioni dei posti, invocando la contrarietà alle norme di legge e costituzionali in materia di trasparenza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, nonché la violazione del principio di uguaglianza.

Rilevava, in particolare, che il CCNI 2017 prorogato per la mobilità successiva, nella scelta delle sedi esprimibili in domanda, sia provinciale che interprovinciale, ha previsto che tutti i docenti possano esprimere, con una sola domanda, fino ad un massimo di 15 preferenze, senza tuttavia conoscere l'effettiva disponibilità dei posti nelle rispettive classi di concorso; sicché che, in applicazione dell'art. 6, comma 5 del CCNI citato, il docente che effettua scelte sintetiche con indicazione delle province viene penalizzato nell'ottenimento del trasferimento interprovinciale, anche se in possesso di un punteggio superiore rispetto al docente che richiede il trasferimento all'interno della stessa provincia



Aggiungeva che numerose sedi dell'organico di diritto sono state escluse dalla mobilità per l'a.s. 2018/19 dal MIUR e che altre, sebbene resesi vacanti nel corso delle stesse operazioni, non sono state destinate, nonostante la disposizione di cui all'art. 8, comma 1 e ss., del CCNI 2017.

Rilevava, inoltre, una serie di ulteriori errori nelle predette operazioni di mobilità.

Chiedeva, pertanto,

OMISSIS

OMISSIS

Il Ministero convenuto si costituiva in giudizio tardivamente con memoria difensiva depositata in data 17.7.2020, con la quale rilevava preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine decadenziale di impugnazione del trasferimento previsto dall'art. 32, co. 3, lett. c) della L. n. 183/2010.

Nel merito, rivendicava la correttezza del suo operato, svolto in conformità al CCNI ed all'OM che hanno regolamentato le operazioni di mobilità per l'a.s. 2017/18 e chiedeva il rigetto del ricorso.

Indi, terminata la discussione, svoltasi secondo le forme della trattazione scritta, all'odierna udienza la causa veniva decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va rilevata preliminarmente la tardività dell'eccezione di inammissibilità sollevata del ricorso sollevata dall'amministrazione resistente e che, in ogni caso, anche a volere ritenere la rilevanza d'ufficio della decadenza rilevata, l'art. 32 della L. n°183/2010 si riferisce soltanto all'impugnazione dei licenziamenti, mentre nel caso in esame si verte in tema di trasferimento del lavoratore.

Tanto premesso, va rammentato che la ricorrente assunto effettivo servizio nel ruolo di attuale appartenenza

OMISSIS

ed ha partecipato alle operazioni di mobilità 2018/19.

A fronte del mancato ottenimento del movimento richiesto, la ricorrente ha censurato il comportamento del MIUR convenuto, lamentando la mancanza di trasparenza e di ragionevolezza nell'ambito delle procedure di trasferimento e di assegnazione delle sedi, rilevando una serie di errori nello svolgimento delle operazioni di mobilità interprovinciale, dai quali sarebbe derivato il mancato trasferimento in una delle sedi di scuola dell'infanzia indicate nella domanda.



In primo luogo, va rilevata la fondatezza della doglianza relativa all'illegittimità dell'applicazione dell'ordine delle operazioni di cui all'allegato 1 del CCNI 2017 prorogato per l'a.s. 2018/19, prevede, inoltre, che *“i trasferimenti e i passaggi possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria. L'ordine di graduatoria è determinato per ciascuna preferenza sulla base delle precedenze e degli elementi indicati nelle tabelle di cui all'allegato 2 – tabelle di valutazione dei titoli, e validi per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di precedenza e punteggio la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”*.

Infatti, il criterio punteggio più alto è nei fatti annullato dalla previsione secondo la quale per ogni preferenza, ovvero di scelta di sede effettuata dal docente, vengono poste in essere altrettante graduatorie, non rese note, che determinano il soddisfacimento o meno della mobilità richiesta in base ai presupposti illegittimi sopra evidenziati.

Infatti, viene creata una differente graduatoria per ciascuna delle sedi indicate dai docenti nella domande, che hanno identica posizione numerica, e successivamente vengono confrontati i punteggi dei ricorrenti.

Peraltro, i partecipanti alla mobilità non vengono messi in condizione di conoscere il loro posizionamento nelle varie graduatorie, una per ogni sede espressa in domanda, né con chi hanno concorso effettivamente alle procedure, ovvero chi sono gli altri docenti che hanno indicato le sedi richieste nello stesso ordine.

Infatti, l'amministrazione scolastica si limita a pubblicare soltanto elenco costituito dai risultati finali di ogni procedura di raffronto tra sede espressa, posizione della sede nelle domande e punteggio di ogni docente.

Tanto premesso, secondo le previsioni contrattuali sopra richiamate, l'Amministrazione doveva considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza e, per stabilire l'ordine di graduatoria, il punteggio assegnato, che poteva variare nei vari ambiti richiesti tra le preferenze. E' in questa prospettiva che, ad avviso del giudicante, va intesa la previsione di cui all'allegato 1 secondo cui *“per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto”*: infatti, proprio per la variabilità del punteggio a seconda dell'ambito di assegnazione, non era possibile per l'Amministrazione redigere una univoca graduatoria tra tutti i docenti interessati, ma occorreva l'individuazione del loro punteggio in relazione a *“ciascuna preferenza”*, da intendersi come *“ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze”*.

Non convince, peraltro, la tesi accolta da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui la previsione dell'allegato 1 imponeva (o era comunque compatibile con) il confronto tra prime



preferenze (e poi tra seconde preferenze, poi terze preferenze e così di seguito) di ciascuno dei docenti, laddove in caso di prima (o seconda o terza) preferenza coincidente tra più di essi la scelta sarebbe stata condotta in relazione al diverso punteggio, operante dunque come criterio successivo ed eventuale: questa interpretazione del contratto non trova un aggancio normativo, se si considera che l'allegato al CCNL parla di approntamento di un ordine di graduatoria "per ciascuna preferenza" senza prevedere un'aggregazione tra preferenze collocate sullo stesso livello; al contrario, il CCNL impone di effettuare graduatorie relative alle preferenze e tali paiono da intendersi tutti gli ambiti territoriali indicati nella domanda, a prescindere dalla loro collocazione.

Del resto tale interpretazione sembra porsi in irrimediabile contrasto sia con la previsione secondo cui "per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto", sia con quella a tenore della quale "l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio" (con la precisazione che "a parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica...").

Il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) e, quindi, il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell'ordine delle preferenze, per cui (in assenza di titoli di precedenza) per ciascuna preferenza indicata prevale l'aspirante con il punteggio più elevato, mentre l'ordine delle preferenze diventa decisivo solo a parità di punteggio.

Una diversa interpretazione della norma collettiva violerebbe anche il principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito. La procedura di mobilità, infatti, costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione (Cass. 15212/2013) e la violazione di tale principio dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. (Cons.di Stato, Sez.IV, sent.5611/2011).

Pertanto, alla luce degli elementi di fatto esposti in ricorso - non specificamente contestati dall'amministrazione resistente - la ricorrente, in considerazione del punteggio di merito assegnato, avrebbe dovuto essere preferita nella scelta a colleghi che, invece, risultano possedere un punteggio di gran lunga inferiore e che risultano assegnatari di ambiti richiesti dall'anzidetta ricorrente.

La ricorrente ha, inoltre, evidenziato errori specifici rispetto a sedi e posti di sostegno dell'organico di diritto non assegnati. In particolare, è stato rilevato che, nel corso delle operazioni di mobilità interprovinciale nei posti comuni della scuola dell'infanzia, in provincia di Messina, non tutte le sedi residue e disponibili sono state assegnate ai docenti che, come parte ricorrente, ne avevano



fatto richiesta in domanda di mobilità, come dettagliatamente articolato nell'esposizione di fatto del ricorso non contestata dal ministero resistente (si vedano in proposito le tabelle riepilogative e gli estratti dei bollettini ivi trascritti nonché l'analisi e confronto degli atti pubblicati dal MIUR e prodotti in atti); e ciò, in violazione dell'art.8, commi 1 e seguenti del CCNI 2017, prorogato alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19 ed in violazione del CCNI del 26.06.2018.

In particolare è stato rilevato che Il MIUR non ha applicato in maniera corretta, ai 6 posti residui al termine dei trasferimenti provinciali, le aliquote previste per il calcolo delle immissioni in ruolo (60%), dei trasferimenti interprovinciali (30%) e dei passaggi di ruolo (10%), con la conseguenza che, in applicazione della contrattazione di mobilità (come da specifico esempio riportato a pag.10 del CCNI 2017), sono stati effettuati con certezza 2 trasferimenti interprovinciali in meno.

Oltre quanto sopra, la ricorrente ha evidenziato procedure irregolari anche in ordine alle rettifiche effettuate dall'USP-A.T. Messina dopo la data di pubblicazione dei movimenti per la scuola dell'infanzia (12.06.2018), che hanno fatto emergere sedi accantonate durante le operazioni di mobilità e non destinate a soddisfacimento delle istanze dei docenti concorrenti alle operazioni dell'a. s. 2018/19, nonché sedi che si sono rese disponibili a seguito delle predette rettifiche e non assegnate ad altri concorrenti alla mobilità, come contrattualmente previsto.

È stato provato pertanto che vi erano dei posti residui disponibili per soddisfare la mobilità dell'a. s. 2018/19.

Orbene, è dirimente che la loro mancata destinazione alle procedure di mobilità deve ritenersi illegittima, in quanto tale esclusione si pone in contrasto con l'art.8, commi 6, 7, 8 e 9 del CCNI 2017 prorogato, il quale, nel definire le modalità di individuazione delle sedi disponibili da destinare alle operazioni di mobilità (territoriale e professionale), corrispondenti al cosiddetto organico di diritto, al comma 3 precisa che "Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia".

Pertanto, se durante lo svolgimento delle operazioni di mobilità, un docente ottiene un trasferimento in uscita dalla propria sede di titolarità, tale sede diviene posto vacante che, in quanto tale, deve essere destinato a coloro che hanno richiesto il trasferimento in entrata in tale sede, nel corso delle stesse operazioni, con la conseguenza che tali posti vacanti incrementano la disponibilità di posti iniziale nelle quali deve essere soddisfatta la mobilità richiesta.

Ne deriva che, se il MIUR avesse operato legittimamente e in conformità alle disposizioni prevista in materia, la ricorrente avrebbe ottenuto il trasferimento interprovinciale in uno dei predetti posti di disponibili, e, segnatamente, presso la scuola dell'infanzia di Novara di Sicilia – **OMISSIS**, o nell'ambito 0016 – **OMISSIS** (con assegnazione nella scuola



dell'infanzia di Castell'Umberto), o nell'ambito 0015 – **OMISSIS** (con assegnazione nella scuola dell'infanzia n.2 Santa Lucia di Lipari), o nell'ambito 0013 – **OMISSIS** (con assegnazione nella scuola dell'infanzia presso l'I. C. "Albino Luciani" di Messina o presso l'I.C. n.19 "Evemero da Messina" di Messina o presso I.C. "La Pira – Gentiluomo" di Messina).

Peraltro, va pure rammentato che, secondo l'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994, (c.d. "Testo Unico della Scuola), "specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché per la ripartizione tra posti riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico".

Nel caso in esame, è emerso che il MIUR non ha destinato prioritariamente tutte le sedi disponibili alle operazioni di trasferimento interprovinciale, sebbene richieste con indicazione puntuale da parte della docente ricorrente nella domanda di mobilità per l'a. s. 2018/19, con la conseguente violazione dell'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994, in quanto i 23 posti di sostegno non assegnati nelle operazioni di mobilità in provincia di Messina, non avrebbero potuto essere considerati sedi di risulta e residui da destinare alle nuove immissioni in ruolo, essendo stati richiesti esplicitamente dalla ricorrente per l'ottenimento del trasferimento interprovinciale.

L'accoglimento degli anzidetti motivi di ricorso comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi articolati nell'atto introduttivo del giudizio.

Pertanto, il ricorso deve essere accolto e deve essere accertato il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento nel posto comune della scuola dell'infanzia presso la Provincia di Messina, in Sicilia Ambito 0016, in una delle sedi indicate nella domanda di mobilità per l'a.s. 2018/2019, secondo l'ordine di preferenza, con il conseguente ordine per l'amministrazione resistente di disporre il trasferimento della predetta ricorrente nella prima sede richiesta in domanda di mobilità per l'a. s. 2018/19, presso la scuola dell'infanzia di **OMISSIS**, nell'ambito SICILIA Ambito 00016, o nelle altre sedi successivamente elencate nella stessa domanda secondo l'ordine indicato, il tutto nel rispetto del punteggio e della specializzazione di cui la stessa è titolare

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. n. 55/14 come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, sul ricorso proposto da **OMISSIS** nei confronti del MIUR, in persona del ministro pro tempore, così provvede:

1. Accerta il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento nel posto comune della scuola dell'infanzia presso la Provincia di Messina, in Sicilia Ambito 0016, in una delle sedi



indicate nella domanda di mobilità per l'a.s. 2018/2019, secondo l'ordine di preferenza, con il conseguente ordine per l'amministrazione resistente di disporre il trasferimento della predetta ricorrente nella prima sede richiesta in domanda di mobilità per l'a. s. 2018/19, presso la scuola dell'infanzia di **OMISSIS** o nelle altre sedi successivamente elencate nella stessa domanda secondo l'ordine indicato, il tutto nel rispetto del punteggio e della specializzazione di cui la stessa è titolare.

2. Condanna il Ministero convenuto a pagare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano, ex D.M. 55/14, in complessivi in € 3.513,00 per onorari ed € 259 per spese, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Patti, 17/03/2021.

Il Giudice Unico del Lavoro
dr. Fabio Licata

